



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**109/2013**  
**SETTEMBRE/2/2013 (\*)**  
*4 Settembre 2013*

**LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA  
2012 PUO' ESSERE ANCORA  
PRESENTATA, DAL 2 SETTEMBRE E  
FINO AL 30 SETTEMBRE,  
UTILIZZANDO IL MODELLO 730/2013  
SE DALLA STESSA RISULTA UN ESITO  
CONTABILE A CREDITO, DAGLI EX  
DIPENDENTI, COLF, BADANTI E  
COLLABORATORI A PROGETTO CHE  
RITROVANDOSI SENZA SOSTITUTO**

***DI IMPOSTA POTRANNO  
RECUPERARE LE SOMME A CREDITO  
CHIEDENDO IL RIMBORSO  
DIRETTAMENTE  
ALL'AMMINISTRAZIONE  
FINANZIARIA.***

**L'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 9 agosto 2013, n. 98**, il cui **contenuto** è stato regolato dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** del 22 Agosto 2013 e, successivamente, dalla **Circolare n.28/E** A.d.E., stabilisce che, **a decorrere dall'anno 2014**, i **soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, **possono comunque adempiere** agli obblighi di dichiarazione dei redditi, **presentando l'apposita dichiarazione modello 730** e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille ai Centri di assistenza fiscale per i dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale.

**Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento;

**Se dalle dichiarazioni presentate emerge un credito**, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

**Per l'anno 2013, in relazione ai redditi 2012, le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito.**

A tal proposito, la circolare richiamata ha disposto che la dichiarazione deve essere presentata utilizzando il **modello 730/2013 apponendo, nella casella "Situazioni particolari" posta nel frontespizio il codice "1"**.

Inoltre, nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio va indicata, **in luogo del codice fiscale, la sequenza numerica "20137302013"**.

È possibile presentare il 730-Situazioni particolari **anche in forma congiunta.**

In questo modo, precisa la circolare, anche i soggetti che non hanno avuto la possibilità di presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d'imposta che potesse effettuare il conguaglio, possono presentare la dichiarazione, per l'anno 2012, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, senza aspettare i tempi sicuramente più lunghi relativi ai rimborsi da modello Unico.

**La dichiarazione 730-Situazioni particolari deve avere, si ribadisce, un esito contabile finale a credito.** Al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, in considerazione del fatto che il periodo in cui si svolge **l'assistenza fiscale "straordinaria" coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto** dell'Irpef e della cedolare secca, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto titolo. Pertanto, il 730-Situazioni particolari **potrà essere presentato soltanto se il risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero:**

**riga 152 modello 730-3 meno riga 151 colonna 2 modello 730-3.**

Il rimborso inferiore a 13 euro non viene erogato, ma può essere utilizzato in compensazione previa indicazione nel riquadro IMU.

**La comunicazione dell'importo che sarà rimborsato** dovrà essere fornita al contribuente dal soggetto che presta assistenza fiscale, specificando se dal credito è stato decurtato l'importo degli acconti e l'eventuale importo utilizzato in compensazione previa indicazione nel quadro "I" Imu.

**I rimborsi saranno effettuati dall'amministrazione finanziaria** a seguito della ricezione del risultato finale delle dichiarazioni, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro.

La circolare, in chiusura, ricorda che **i contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente** bancario o postale, **accelerando i relativi tempi** di erogazione e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, **possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell'Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare - Richiedere – Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente.**

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**